

Presentazione

C'è molta Europa in questo numero della *Rivista*. L'Europa del nuovo confine dell'isola di Malta. Dell'immagine, vista sui giornali ed emblematica della deriva intercontinentale, di migranti impigliati in una rete per tonni, che nessuno va a prendere e che finalmente una nave (italiana) salva. Dei campi di detenzione per quelli che riescono ad approdare nell'isola e che pensano di andare altrove, ma che alla fine spesso restano, in altri centri (aperti) senza che vi siano i mezzi materiali per rimpatriarli, né le risorse individuali per proseguire il viaggio. Luoghi di concentrazione che nell'accurata ricerca sul campo e nell'originale analisi di A. *Sciurba* colpiscono perché negano agli irregolari, che per adesso Malta fa restare, ogni effettiva possibilità di inclusione lavorativa, neanche clandestina. Un deposito di materiale umano, di esclusi senza *status* e diritti.

All'opposto l'Europa valorizza la libera circolazione dei cittadini degli Stati membri e dei loro familiari, anche non comunitari. E l'Italia si adegua (in ritardo) con la normativa di attuazione della direttiva europea del 2004 in materia. A. *Lang* e B. *Nascimbene* analizzano criticamente i contenuti del d.lgs. n. 30/07, entrato in vigore dall'11 aprile, i suoi rapporti con la direttiva, le sue volute timidezze regolatrici. Ingresso, soggiorno, trattamento, espulsioni dei beneficiari della nuova disciplina risultano profondamente modificati.

Una visione europea di un sistema giuridico che ha ormai più livelli di regolazione richiede di conoscere meglio anche i diversi regimi nazionali.

In questo numero, grazie all'intervento di due magistrati H. *Gorter* e D. *Schuiling*, approfondiamo lo sguardo su quello olandese, dal 2001 non più impostato alla tradizionale politica di tolleranza. Una disciplina originale dove ad esempio vi è un giudice unico sugli stranieri, ma si tratta di un giudice amministrativo, chiamato a verificare la regolarità degli atti sullo straniero e non il rispetto di diritti.

Interessante però come il controllo formale che questa impostazione sembra richiedere cominci ad entrare in conflitto con fonti sovranazionali che tutelano diritti assoluti e tra esse con la Cedu. Così l'Olanda si è trovata recentemente ad essere condannata dalla Corte di Stasburgo per l'impostazione troppo rigida e formalistica della sua legislazione sia in materia di asilo, sia in materia di unità familiare.

Pronunzie interessanti perché da esse possono trarsi principi giuridici applicabili anche altrove, come ad esempio ai meccanismi automatici in materia di ingresso, soggiorno ed espulsione, ancora presenti nella nostra legislazione ma destinati, ci auguriamo, ad essere via via eliminati. In questo senso, infatti, sembra porsi sia la Corte costituzionale (nella recente ordinanza n. 143/2007) che il Giudice amministrativo d'appello, con spunti innovativi messi in luce da N. *Zorzella* in una scheda inserita nella sezione soggiorno.

Per contro, sempre nella medesima sezione, *G. Savio* pone l'accento sull'automatismo, di fatto avvallato dal medesimo Consiglio di Stato, conseguente alle condanne subite dallo straniero per reati astrattamente ostativi al soggiorno.

L'integrazione dei sistemi giuridici nazionali con quello europeo e sovranazionale apre scenari nuovi e presenta potenzialità enormi. Ad esempio aiuta a orientarci nella delicata materia della disciplina giuridica della libertà di religione, soprattutto nell'ambito della sua manifestazione esterna e in specie dell'ostentazione dell'abbigliamento religioso nelle scuole e in altri luoghi pubblici. La questione del velo, ma non solo. Il rapporto tra laicismo e libertà religiosa è al centro della ricostruzione operata da *L. Zagato* proprio a partire dall'analisi della giurisprudenza Cedu.

Quanto alle potenzialità espansive della Cedu in campo nazionale, viene in risalto l'innovativa sentenza del tribunale di Pistoia, pubblicata nella sezione lavoro e commentata da *W. Chiaromonte*, che è giunta a disapplicare una norma della finanziaria del 2001 in materia di limitazione del riconoscimento dell'assegno sociale ai soli titolari della carta di soggiorno per contrasto con il principio di non discriminazione su base nazionale di cui all'art. 14 Cedu: senza passare per la Corte costituzionale, come ritenuto attualmente necessario dalla Cassazione (civile), ad esempio in materia di espropriazioni acquisitive.

E del resto, proprio il principio di non discriminazione, di derivazione sovranazionale e comunitaria, torna in luce nell'applicazione dell'azione prevista dall'art. 44 del TU immigrazione in un altro settore tradizionalmente reattivo all'apposizione di limiti come quello dell'esercizio dell'autonomia privata, nel caso di specie di una nota Università rispetto alla previsione di tariffe di iscrizione differenziate per nazionalità. Sul punto si è pronunciato il Tribunale di Bologna con un interessante provvedimento commentato da *C. Ponterio*.

Questo numero è ricco di molte altre interessanti pronunzie giurisprudenziali; tra le altre una sentenza della Cassazione penale, commentata da *P.G. Zanchetta* sul reato di maltrattamenti in famiglia ai danni di un minore.

L'attenzione ai minori è sempre presente nella *Rivista*, che anche in questo numero annota con schede di *C. Strazzari* e *L. Miazzi* due temi importanti: i presupposti per l'applicazione dell'art. 31, co. 3 TU 286/98 (autorizzazione straordinaria all'ingresso o al soggiorno dei genitori di minore straniero irregolare) e i presupposti per l'applicazione dell'art. 403 del codice civile, ovvero quando e come un minore può essere sottratto, in via d'urgenza, alla famiglia di origine.

Chiudono la pubblicazione le usuali sezioni dell'osservatorio europeo e di quello italiano, nonché la rubrica di segnalazioni e recensioni nella quale vi è un'interessante ed originale panoramica della letteratura migrante. Gli stranieri si raccontano in prima persona.

giugno 2007